

Progetto “Buoni pasto”
Trasformazione del servizio di mensa diffusa a erogazione di “buono valore”
Decreto ministro “Sviluppo economico” n. 122/2017
Fase di sperimentazione

1 giugno/1 settembre 2018
Note operative

Premesse: il nuovo regime

Successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 122/2017 sulla spendibilità ed utilizzo dei "buoni pasto", utilizzati dai datori di lavoro pubblici e privati per fornire un servizio alternativo alla mensa aziendale, le RSU dell'ente hanno chiesto ed ottenuto dal presidente della delegazione trattante che tale regime si estendesse anche ai dipendenti del comune di Reggio Emilia.

La traduzione del cosiddetto servizio di mensa diffusa a "buono valore" ha, per il dipendente, indubbi vantaggi, perché consente di adeguarne l'uso alle proprie esigenze personali:

- può essere cumulato (fino a 8),
- può essere utilizzato anche in locali non convenzionati con l'ente, ma che accettano ticket restaurant,
- può essere utilizzato per l'acquisto di generi alimentari,
- può essere utilizzato temporalmente a discrezione del lavoratore anche in periodi o in orari diversi da quelli tradizionalmente destinati al consumo del pasto.

Poiché tuttavia il nuovo regime impone sia una rimodulazione del processo di erogazione, sia la definizione delle condizioni di erogazione e di spendibilità, vi è la necessità di prevedere una fase di sperimentazione che ci consenta di valutare le possibili ricadute organizzative del nuovo modello.

Pur ritenendo che il decreto 7 giugno 2017 n. 122 del Ministero dello sviluppo economico abbia ampliato i requisiti di spendibilità del buono pasto, avvicinandolo al cosiddetto "buono valore", la disciplina contrattuale degli EELL continua a limitarne l'uso e la loro erogabilità alla ipotesi che l'ente abbia istituito un servizio sostitutivo della mensa.

I riferimenti normativi

La disciplina dei buoni pasto è oggi contenuta nell'articolo 144 del decreto legislativo numero 50/2016 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico numero 122/2017. Le due fonti normative delineano oggi una disciplina dei servizi sostitutivi della mensa differente rispetto al passato. Il decreto del 2017, in particolare, ha aumentato le possibilità di utilizzo dei ticket, ampliando il numero di esercizi commerciali che possono accettarli e la possibilità di cumulo degli stessi.

Tecnicamente, i buoni pasto utilizzati nel nostro ente sono costituiti sia da **tagliandi cartacei** sia di **tessera dotata di microchip (badge identificativo)**.

I buoni sono **strettamente personali** e vanno spesi entro il **termine massimo di validità** degli stessi, variabile a seconda dei casi, per l'intero valore facciale (ovverosia senza possibilità di utilizzo parziale o di diritto al resto in denaro).

Al contrario di quanto avveniva in passato dopo il decreto ministeriale **l'utilizzo di più buoni contemporaneamente, sino a massimo otto**, è stato reso possibile.

A differenza del cd "buono valore", il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, , può essere **erogato solo da soggetti predeterminati**, che oggi sono però più numerosi rispetto al passato.

Si tratta, in seguito al decreto 122/2017, dei soggetti legittimati ad esercitare la somministrazione di alimenti o bevande; l'attività di mensa aziendale e interaziendale; la vendita al dettaglio di generi alimentari in sede fissa o su area pubblica; la vendita al dettaglio nei locali di produzione o in quelli attigui o adiacenti a quelli di produzione; la vendita al dettaglio e quella al consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi, da parte di imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici esercenti l'attività agricola; l'attività di agriturismo e l'attività di ititurismo.

Da luglio 2015 i buoni pasto elettronici e quelli cartacei **non sono sottoposti a tassazione** per un importo pari, rispettivamente, a 7 euro e a 5,29 euro. Se queste soglie sono superate, i buoni pasto diventano imponibili per la quota eccedente.

Poiché il nostro buono pasto ha un valore nominale di 6 euro per evitarne la tassazione dovrà continuare ad essere utilizzato mediante tessera elettronica.

Le norme contrattuali di riferimento

Il nuovo contratto collettivo di lavoro, di prossima sottoscrizione richiama espressamente la **previgente disciplina contrattuale** in materia di pausa ed utilizzo dei buoni pasto, norme negoziali che sopravvivono come integrate in via interpretativa dall'ARAN per la istituzione e gestione di un servizio sostitutivo di mensa.

I cui costi si ricorda vengono computati nei costi generali del personale anche ai fini dei cd. Tetti di spesa del personale .

Norme Contrattuali CCNL 14.9.2000

Art.45

Mensa

1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46,

attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

3. Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.

4. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente.

5. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense nonché quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.

6. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

Art.46

Buono pasto

1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente.

2. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 45, comma 2.

3. Il personale in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall'ente ove presta servizio.

CCNL 9.maggio 2006

Art. 13 - Disposizioni in materia di buoni pasto

1. Nell'ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, gli enti individuano, in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all'area della protezione civile, all'area della vigilanza e all'area scolastica ed educativa ed alla attività delle biblioteca, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

Regolamento attuale

Art. 25

Buoni pasto

1. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano nell'orario settimanale ordinario.
2. Non opera il diritto al buono pasto nel caso in cui, fra l'uscita e il rientro in servizio, l'intervallo sia superiore alle 2 ore.
3. In caso di effettuazione di prestazioni straordinarie debitamente autorizzate, il buono pasto spetta a condizione che il rientro, anche serale, non sia inferiore alle 2 ore.
4. I dipendenti che prestano servizio con orario continuato, anche se strutturato in turni, hanno diritto ai buoni pasto unicamente nei casi di rientro per lavoro straordinario non inferiore alle 2 ore.
5. Al dipendente deve, comunque, essere assicurata una pausa di almeno 30' tra le prestazioni lavorative antimeridiane e pomeridiane, pomeridiane e serali o tra un turno e l'altro di lavoro.

Elementi contrattualmente vincolanti per intervento ARAN

1. l'art.46 del CCNL del 14.9.2000, per l'erogazione del buono pasto, fa riferimento espresso "*ad ogni giornata effettivamente lavorata*"; si deve trattare quindi di prestazioni antimeridiane e pomeridiane di lavoro effettivo.
2. una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero di maggiori prestazioni orarie (plus orario).
3. Il divieto di conversione in denaro.

Nuova operabilità per intervento del Ministro dello sviluppo economico

Nella nuova disciplina, che amplia le possibilità di utilizzo, si viene a creare l'obbligo di garantire una spendibilità più ampia e cumulativa dei cd buoni pasto, questo comporta la verifica del momento di maturazione del diritto che consegna al lavoratore un buono, buono che può essere convertito anche in acquisto di generi alimentari, anche in forma cumulata, a prescindere che gli stessi vengano usati nella c.d. pausa pranzo o in un momento di "non prestazione lavorativa".

Poiché l'attribuzione prevede l'esistenza di un diritto maturato al buono sostitutivo del servizio mensa, i buoni (o meglio il valore economico corrispondente) consegnati al lavoratore non potranno che essere i buoni maturati nella mensilità precedente, controllati dal cartellino di rilevazione delle presenze e delle assenze, poiché come è noto non si fa luogo alla erogazione del servizio mensa in caso di assenza o di giornata "corta" che non preveda rientro pomeridiano.

Proposta operativa

Dopo la verifica con la ditta fornitrice è risultato impossibile, anche solo in fase di avvio del nuovo sistema, caricare per tutto il personale un numero complessivo di buoni corrispondenti ai rientri programmati nel mese di avvio, per l'impossibilità di provvedere a conguagli.

Anche se per limitare il disagio dei lavoratori verranno caricati 8 buoni/valore che costituiranno una sorta di credito iniziale.

Pertanto, sia in fase di avvio che di nuove assunzioni, nel primo mese di maturazione del diritto al rimborso del pasto, non escludiamo che il dipendente debba anticipare il costo dei pasti consumati in eccedenza rispetto agli 8 programmati.

In fase di cessazione del rapporto di lavoro al dipendente verrà consegnata una tessera ad uso esclusivo di buono pasto con i residui maturati nell'ultimo mese di lavoro e quelli ancora eventualmente non spesi, ma maturati in costanza di rapporto di lavoro.

La nuova spendibilità comporta, come si è detto, che i buoni possano essere caricati solo a chiusura del mese dopo la elaborazione del cartellino presenze e assenze, poiché come è noto le assenze non comportano il consumo del pasto.

Per la nostra organizzazione, pertanto, le somme corrispondenti ai ticket restaurant maturati verranno caricati sul badge solo dopo il 15 del mese successivo alla maturazione del diritto al buono.

Poiché, inoltre, il badge attualmente in uso ai lavoratori non può supportare tecnologicamente questo nuovo regime si dovrà fare luogo alla sostituzione di tutti i badge assegnati ai lavoratori.

Infine, in caso di giornata lavorata parzialmente (permessi orari di qualunque causale) il buono pasto verrà riconosciuto solo se tra prestazione pomeridiana e antimeridiana vi siano almeno 5 ore di lavoro effettivo ed almeno due prestate nella fascia 14.00/18.30.

Modalità organizzative

Per quanto riguarda l'utilizzo, pur confermando le fasce contrattualmente previste per il consumo del pasto, l'uso del buono non verrà sottoposto a vincoli orari, ben potendo essere utilizzato anche in orari diversi dalla pausa pranzo.

Inoltre, l'uso contemporaneo non potrà eccedere gli 8 buoni, e l'arco di utilizzo sarà annuale.

Per esigenze legate alla fatturazione della spesa, i buoni accreditati entro il settembre di ogni anno dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, i buoni accreditati nei mesi di ottobre/dicembre potranno essere utilizzati fino al dicembre dell'anno successivo .

l'elenco dei servizi convenzionati continuerà ad essere utilizzato per il consumo del pasto "in convenzione"

la spendibilità diversa dal consumo del pasto in convenzione sarà garantita in tutti quei locali che espongono le vetrofanie :



In primo luogo si dovrà provvedere alla sostituzione del badge identificativo dei dipendenti perché quello in uso non supporta la tecnologia necessaria all'uso del buono "valore".

Cosa succede in caso di chiusura di contratto in surplus di buoni : verrà consegnata una tessera ad esaurimento con l'ammontare del credito complessivo maturato e non utilizzato .

Se vi è la necessità di riconoscere il buono in caso di mancanza di timbrature o in caso di missione che non copre l'intera giornata? Verrà istituita una causale ad hoc , tk+, che, previa autorizzazione del dirigente, verrà inserita (da parte del "cartellinista"), a cartellino sulla giornata di missione non timbrata, che consentirà l'accredito del buono.

Condizioni di controllo	
Tempo Pieno e Part Time (per tutte le strutture orarie)	
Art. 90 e 110 e P.O.	
Giornata con rientro pomeridiano previsto da struttura oraria	Pausa non superiore alle 2 ore
	In caso di prestazioni parziali <u>mattina o pomeriggio</u> : almeno 5 ore lavorate tra le 7.45/13.30 e le 14.00/18.30 di cui almeno due ore lavorate nella fascia pomeridiana.
	In caso di timbrature inferiori ai 30 min: buono pasto e decurtazione di 30 min da programma (come ad oggi impostato)
	Mancate timbrature (pausa pranzo): nessun ticket
Giornata "corta" o giornata "7 h 12 min" In caso di straordinario/plus orario	Pausa non superiore alle 2 ore
	Almeno due ore lavorate nella fascia pomeridiana
	In caso di prestazioni <u>parziali mattina</u> : almeno 5 ore lavorate tra le 7.45/13.30 e le 14.00/18.30 di cui almeno due ore lavorate nella fascia pomeridiana.
	Mancate timbrature (pausa pranzo): nessun ticket
Dirigenti	
Con qualsiasi struttura oraria ed in qualsiasi giornata	Pausa non superiore alle 2 ore
	Almeno 08.00 ore lavorate tra le 7.45/13.30 e le 14.00/18.30 più 30 min di pausa obbligatoriamente timbrata*
	Mancate timbrature (pausa pranzo): nessun ticket

*nota bene una pausa inferiore ai 30 min. (es.29 min) non riconosce il diritto al buono pasto.

Fase sperimentale

L'impostazione del nuovo sistema è preceduto da una fase di sperimentazione (giugno/luglio 2018) che riguarderà il personale del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione e del servizio Gestione e sviluppo delle tecnologie, a cui verranno consegnati dei badge nuovi in sostituzione di quelli in uso.

A tal fine si riportano in concreto le note operative per ridurre il disagio o eventuali disguidi.

1. Al personale coinvolto nella sperimentazione verrà consegnato un badge identificativo nuovo, in cui sono stati precaricati i valori equivalenti a 8 buoni

2. Il costo intero del pasto dovrà essere anticipato dal lavoratore qualora le pause pranzo siano superiori alle 8.
3. A chiusura del cartellino e comunque entro il 20 del mese successivo, verranno caricati sul badge le somme corrispondenti a tanti buoni quanto sono quelli maturati nel mese chiuso (il valore di 6 euro ad ogni pasto). Per la sperimentazione, dopo il 16/17 di luglio si caricheranno i buoni maturati in giugno.
4. La tesserina potrà essere utilizzata nei locali e negli esercizi convenzionati con il nostro fornitore di ticket restaurant senza vincoli di orario, e, potranno essere cumulati, nella medesima spesa, fino a 8 buoni
5. il consumo del pasto “in convenzione” (6 euro -buono-, 3 euro a carico dei lavoratori) sarà possibile solo nella fascia del pranzo .
6. la spendibilità dei buoni è limitata agli acquisti di generi alimentari.
7. Rimarrà fino al termine del contratto la possibilità di fruire presso gli esercizi convenzionati di pasti con la forma attualmente in convenzione: pasto completo con costo 2/3 a carico dell'amministrazione comunale (buono di valore corrispondente a 6 euro) ed 1/3 a carico del dipendente (3 euro)

Si ricorda ai colleghi che :

1. la pausa deve essere “timbrata”, di norma, nella fascia oraria 13.30 - 15.00.
2. in caso di giornata lavorata parzialmente (permessi orari di qualunque causale) il buono pasto verrà riconosciuto solo se tra prestazione pomeridiana e antimeridiana vi siano almeno 5 ore di lavoro effettivo ed almeno due prestate nella fascia 14.00/18.30.
3. con credenziali individuali il/la dipendente potrà controllare l'andamento del credito derivante dal non utilizzo o dall'accumulo dei buoni direttamente dal portale del fornitore.
4. La verifica sul credito residuo/utilizzo individuale non verrà trattata dal cartellino.
5. La situazione di credito residuo sul badge potrà essere verificata o dallo scontrino rilasciato dall'esercente o sul portale della ditta fornitrice all'indirizzo <https://card.bluticket.it/easycard> .
6. La ditta titolare del contratto di erogazione del servizio di mensa diffusa è: CIR FOOD S.C. /COOP.VA ITALIANA DI RISTORAZIONE -P.IVA:C.F.:00464110352 -VIA NOBEL N. 19 REGGIO EMILIA
7. la ditta fornitrice del ticket restaurant è la: BLUTICKET
8. La cumulabilità e la spendibilità è consentita solo negli esercizi (sul territorio nazionale) che espongono il logo della ditta BLUBE

